

**COLLEGIO DI ROMA – DEC. 5906/2023- PRES. SIRENA – REL. GENOVESE**

**Mutuo – interessi applicati – contestazione – previsioni contrattuali confliggenti rispetto al documento di sintesi – prevalenza (cod. civ., art. 1370; d.lgs. n. 206/2005, art. 35).**

*Quando, rispetto ai modelli predisposti dall'intermediario nell'esercizio della propria attività di impresa non risulta si sia svolta tra le parti una specifica trattativa individuale, l'eventuale lite deve essere risolta con applicazione del principio del "favor debitoris". (MDC)*

**FATTO**

In relazione ad un contratto di mutuo stipulato in data 23.6.2015, con ricorso del 29.12.2022 parte ricorrente contesta all'intermediario l'applicazione di interessi calcolati con uno spread superiore a quello contrattualmente previsto. A sostegno dell'assunto, deduce: i) che un componente della parte ricorrente è cointestatario di un mutuo concesso nel 2015, allorquando era dipendente della banca mutuante; ii) il mutuo prevedeva all'art. 5, in costanza del rapporto di lavoro, un tasso fisso; in caso di cessazione dello stesso rapporto di lavoro, era invece prevista la trasformazione del tasso da fisso in variabile, con l'aggiunta di uno spread; iii) a febbraio 2016 si risolveva il rapporto di lavoro intrattenuto con l'intermediario; iv) nonostante l'art. 11, lett. b) del contratto prevedesse l'applicazione di uno spread dello 0,65%, l'intermediario ne applicava uno maggiore nella misura dell'1,65%; v) di avere diritto, pertanto, all'applicazione dello spread previsto contrattualmente, oltre alla restituzione di quanto versato in eccesso. Rimasta insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede l'accertamento del diritto all'applicazione dello spread del 0,65% e, per l'effetto, la condanna dell'intermediario alla restituzione di quanto versato in eccesso a titolo di interessi non dovuti a decorrere dall'anno 2016. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle avverse pretese, assumendo che: 1) i ricorrenti sono cointestatari del rapporto di mutuo n. \*\*\*952 concluso in data 23.6.2015 per l'acquisto e la ristrutturazione della loro abitazione principale; 2) lo stesso contratto

prevedeva l'erogazione dell'importo di € 205.000 e il pagamento da parte dei mutuatari di rate trimestrali per la durata di trenta anni; 3) al momento del perfezionamento del finanziamento il sig. G.B. era dipendente della banca, e pertanto venivano applicate al finanziamento alcune condizioni economiche riservate al personale, tra le quali quella di un tasso fisso del 2,30%, corrispondente all'IRS (*Interest Rate Swap*) 30 anni, maggiorato di uno spread dello 0,65%; 4) successivamente, a fronte dell'interruzione del rapporto di lavoro del signor G.B. con effetto dal'8.2.2016, la banca adeguava le condizioni di tasso applicate al rapporto di mutuo con decorrenza dal 1°4.2016, secondo le previsioni contrattuali a mente delle quali, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, al rapporto sarebbe stato applicato un tasso variabile determinato sulla base di Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread dell'1,65%, (uno spread di 1,50% più uno spread dello 0,15% in caso di mutuo accordato per un importo superiore al 95% del valore dell'immobile, come nel caso in esame). Il tutto, sulla base dei parametri indicati nel documento di sintesi da ritenersi parte integrante del contratto di mutuo; 5) lo spread dello 0,65% preteso dai ricorrenti corrisponde a quello agevolato riservato ai dipendenti della banca, con la conseguenza che la sua applicazione anche a coloro che più tali non sono vanificherebbe le previsioni negoziali pensate per rendere più favorevoli i mutui erogati al personale dipendente della banca; 6) di avere, pertanto, agito legittimamente. Parte resistente chiede quindi che il ricorso venga rigettato.

In sede di repliche, la parte ricorrente contesta le avverse deduzioni, rappresentando in particolare che il venir meno del rapporto di lavoro, a prescindere dallo spread, già determina l'applicazione di condizioni peggiorative per il mutuatario, giacché il tasso da fisso si trasforma in variabile. La parte ricorrente osserva inoltre che il documento di sintesi quale parte integrante del contratto dovrebbe avere la funzione di aumentarne la trasparenza e non già quella di introdurre pattuizioni diverse e peggiorative rispetto a quelle contrattuali. Sulla base di ciò, insiste per l'accoglimento delle conclusioni.

## **DIRITTO**

In relazione ad un mutuo stipulato in data 23.5.2015, la lite sottoposta all'esame del

Collegio verte in tema di accertamento del diritto del ricorrente, sorto successivamente alla cessazione della qualità di dipendente dell'intermediario avvenuta in data 8.2.2016, ad ottenere l'applicazione di uno spread sulle rate di restituzione del mutuo a tasso variabile nella misura dello 0,65%, anziché di quella dell'1,65% sul tasso fisso.

Preliminarmente, il Collegio osserva che rispetto ai ricorsi proposti dopo il 1° 10.2022, trova applicazione la Sez. I, par. 4, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, secondo cui "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso".

I Collegi ABF hanno interpretato tale disposizione nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un contratto stipulato anteriormente al limite temporale di competenza dell'Arbitro, ma che produce effetti anche successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* al fine di verificare se la lite verte in tema di vizi genetici di detto rapporto, nel qual caso di verifica l'incompetenza temporale, oppure su una disputa in ordine agli effetti prodotti dal negozio dopo il predetto limite, nel quale caso sussiste invece la competenza dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014).

Nel caso di specie, il contratto di mutuo oggetto del contendere è stato sottoscritto in data 23.05.2015, mentre il ricorso è stato presentato in data 19.11.2022. Conseguentemente, il limite "mobile" di competenza temporale dell'ABF deve rinvenirsi nel giorno 19.11.2016. Anche la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente G.B. da cui deriva l'applicazione degli interessi nella misura contestata si pone al di fuori della competenza temporale dell'ABF, risalendo all'8.2.2016.

Ciò posto, si osserva tuttavia che i ricorrenti chiedono l'applicazione dello spread nella misura dello 0,65% prevista dall'art. 11 del negozio di mutuo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro tra mutuante e mutuatario, contestando un'asserita illegittimità della condotta posta in essere dall'intermediario nella parte in cui ha applicato uno spread superiore (1,65%).

Parte resistente si oppone alle pretese dei ricorrenti deducendo di avere correttamente

applicato le condizioni previste nel documento di sintesi del mutuo, che deve considerarsi parte integrante del contratto e che prevede sul tasso di interesse variabile l'applicazione di uno spread dell'1,50%, maggiorato di un ulteriore 0,15% laddove, come nel caso di specie, la somma finanziata sia superiore al 95% del valore dell'immobile concesso in garanzia.

Premesso quanto sopra, il Collegio osserva che i ricorrenti non contestano la validità o l'efficacia della clausola contrattuale di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo. La controversia attiene, piuttosto, all'interpretazione degli effetti prodotti dal contratto, in particolare per valutare la legittimità della condotta dell'intermediario, consistente nell'applicazione di uno spread sul tasso variabile nella misura dell'1,65% per il periodo di competenza *ratione temporis* dell'Arbitro.

Sulla competenza temporale nel caso di condotte continuative solo in parte rientranti nell'arco temporale di competenza dell'ABF, in un precedente in tema di interessi anatocistici e di usura sopravvenuta, il Collegio di Roma, con la decisione n. 3908/2021, ha osservato che "(...) è da reputarsi parzialmente ammissibile la richiesta del cliente che abbia riguardo a un comportamento dell'intermediario protrattosi per un periodo di tempo soltanto in parte ricompreso nella competenza temporale dell'Arbitro (per esempio, una contestazione in merito all'applicazione di interessi anatocistici), in linea con l'interpretazione conservativa della domanda. In un simile caso, l'Arbitro può 'frazionare' d'ufficio la domanda del ricorrente. (...) dal momento che la contestazione di usura avanzata da parte ricorrente si riferisce a un comportamento dell'intermediario che, pur trovando comunque fonte nelle previsioni contrattuali originarie, si è protratto nel tempo e va dunque qualificata in termini di c.d. 'usura sopravvenuta', in linea generale può dirsi sussistente la competenza temporale dell'ABF a decidere la controversia".

Da ciò consegue che la domanda di parte ricorrente di restituzione delle eventuali somme pagate in eccedenza a titolo di interessi deve essere valutata per il solo periodo decorrente dal 19.11.2016 (6 anni prima della data di presentazione del ricorso, avvenuta in data 19.11.2022) e non invece dal momento della cessazione del rapporto di lavoro con

l'intermediario (8.2.2016).

Nel merito, il Collegio osserva che il contratto di mutuo in esame, concluso tra le parti in data 23.06.2015, prevedeva particolari condizioni di favore in costanza del rapporto di lavoro sussistente tra il cointestatario G.B. e l'istituto mutuante. In particolare, durante detto rapporto di lavoro, l'art. 5 del contratto prevedeva un tasso fisso del 2,30%, calcolato secondo le modalità indicate nell'allegato documento di sintesi.

Risulta pacifico che il rapporto di lavoro del sig. G.B. cessava tuttavia in data 8.2.2016.

L'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, che non dipenda da passaggio a quiescenza o da decesso del dipendente, è disciplinata dall'art. 11 del contratto di mutuo, il quale dispone l'applicazione, a partire dalla prima rata successiva, di un tasso variabile parametrato all'Euribor a 3 mesi con l'aggiunta di uno spread dello 0,65%. Tuttavia, per la medesima fattispecie, il documento di sintesi allegato al contratto (e parte integrante di esso ai sensi dell'art. 1), prevede, invece, uno spread dell'1,50%, maggiorato di un ulteriore 0,15% quando la somma finanziata sia superiore al 95% del valore dell'immobile concesso in garanzia.

Appare evidente la cifra del dubbio giuridico derivante dalla lettura della clausola relativa alla medesima fattispecie prevista ora dal contratto di mutuo, ora dal documento di sintesi, che è parte integrante dello stesso mutuo. Dubbio che non appare destinato ad essere sciolto nel senso di dare senz'altro prevalenza alle clausole previste dal contratto, dovendosi procedere ad una valutazione congiunta dell'atto di mutuo e del documento di sintesi, secondo i consueti canoni interpretativi (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 7143/2021).

Considerato che sia il contratto di mutuo sia il documento di sintesi appaiono recepire contenuti e modelli predisposti dall'intermediario nell'esercizio della propria attività d'impresa, rispetto ai quali non risulta si sia svolta tra le parti una effettiva trattativa individuale, la descritta lite ermeneutica è destinata ad essere decisa mediante applicazione del principio contenuto nell'art. 1370 c.c., secondo cui "Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei

contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro", principio la cui eco risuona nell'art. 35, commi 1 e 2, c. cons., il quale prevede che: "1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. 2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore".

Il Collegio ritiene quindi che in virtù delle richiamate disposizioni il dubbio sul senso della clausola del contratto di mutuo tra le parti che disciplina la misura del tasso di interesse variabile per il caso della perdita della qualità di dipendente della banca da parte del mutuatario vada sciolto dando preferenza alla clausola che prevede uno spread nella misura del 0,65% in quanto più favorevole ai mutuatari rispetto a quella che lo determina nella misura, ad essi meno favorevole, dell'1,65%.

#### **P. Q.M.**

**Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a ottenere l'applicazione dello spread dello 0,65%, come previsto dall'articolo 11 del contratto di mutuo, a decorrere dal 19.11.2016, nonché la restituzione di quanto versato in eccedenza con decorrenza dalla stessa data. Respinge nel resto.**